

IL TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Ezio Castaldi Presidente

Dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice

Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 3 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2021, promossa da:

Eredi Brindisi Antonio, elettivamente domiciliati in Sassari presso lo studio dell'avv. Sergio Oggiano il quale li difende in forza di procura in atti;

§§§

Con ricorso depositato in data 15.9.2021, gli Eredi di Brindisi Antonio, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Sud snc, P.IVA 00195260906, hanno domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessi a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria nel termine che verrà assegnato dal Tribunale.

I ricorrenti hanno prodotto i bilanci d'esercizio 2018, 2019 e 2020 nonché l'elenco dei creditori dell'impresa con l'ammontare del credito.

Ciò posto, si osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, considerato che la società ha sede legale nel circondario di Sassari;
- b) L'impresa aveva oggetto commerciale (autofficina);
- c) L'impresa aveva i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare, per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, come si ricava dai bilanci prodotti in atti;
- d) La debitrice versa quanto meno in stato di crisi, come emerge dalle dichiarazioni degli stessi ricorrenti e dalla relazione della Guardia di Finanza acquisita in sede di giudizio



prefallimentare (r.g. 23 del 2021);

e) I ricorrenti hanno dichiarato che l'impresa non è mai stata sottoposta a procedura concordataria;

Si rileva, altresì, che la domanda di ammissione alla procedura concordataria è stata depositata in pendenza di istanza di fallimento (r.g. 23 del 2021), che in data odierna è stata riunita con il presente giudizio.

Sulla domanda di fallimento il Tribunale non si esprimerà fino alla pronuncia sulla sull'istanza di ammissione a concordato.

§§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine di 60 giorni (stante la pendenza di domanda di domanda di fallimento).

Quanto alla sua decorrenza, si ritiene, conformemente agli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che il *dies ad quo* sia quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

Il Collegio, infine, deve impartire obblighi informativi, in pendenza della presente fase della procedura concordataria, in capo alla debitrice, come specificati più avanti.

Per questi motivi

Il Tribunale

concede

ai ricorrenti il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la debitrice trasmetta al commissario giudiziale e depositi in via telematica, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con



indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;

- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

I ricorrenti sono avvertiti che:

- in pendenza di procedura, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non possono effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano;

Nomina

commissario giudiziale il dott. Roberto Cau, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;



Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario.

Sassari, 21 settembre 2021

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Ezio Castaldi

